

Emilia Romagna *una Regione* *all'avanguardia*

Ambiente Alimentazione Cultura Salute



EMILIA ROMAGNA

UNA REGIONE ALL'AVANGUARDIA

LA LEGGE REGIONALE SULL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

La Regione Emilia-Romagna già dal 1993 si era dotata di uno strumento legislativo che disciplinava, in assenza di norme nazionali, le produzioni biologiche (L.R. n. 36/93). Successivamente, anche in virtù dell'emanazione della Legge nazionale di riferimento (Decreto Legislativo n. 220/95)*, la Regione ha aggiornato la propria normativa con l'approvazione di un nuovo testo, la Legge Regionale 2 agosto 1997 n. 28 Norme per il settore agroalimentare biologico. Successiva è l'introduzione delle norme relative alla zootecnia biologica (Deliberazione di giunta regionale n. 794 del 2003) che forniscono precise indicazioni agli operatori del settore ed agli organismi di certificazione.

Gli scopi principali della Legge Regionale sono:

- la tutela della salute umana e la protezione ambientale;
- il sostegno degli agricoltori e delle attività di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti biologici, conformemente alla normativa europea e alla legislazione italiana.

** Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220 attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico.*

A COSA SERVE LA LEGGE REGIONALE N° 28/97

- Istituisce una Commissione regionale con compiti di proposta e consultazione sulle materie d'interesse per il settore;
- crea l'elenco regionale degli operatori biologici presso il competente assessorato regionale, conformemente a quanto richiesto dalla legge nazionale;
- riconosce le associazioni degli operatori biologici e concede loro contributi d'incentivo alla loro costituzione e un sostegno ai primi anni d'attività.

La Legge Regionale stabilisce, inoltre, gli elementi di base per favorire nella produzione biologica:

- programmi di assistenza tecnica di base per le aziende agricole o di trasformazione;
- la divulgazione e la comunicazione istituzionale;
- la promozione e la commercializzazione dei prodotti biologici regionali con azioni rivolte sia ai consumatori sia agli operatori;

LA LEGGE REGIONALE SULL'ORIENTAMENTO AI CONSUMI E SULL'EDUCAZIONE ALIMENTARE

La Regione Emilia Romagna persegue da anni obiettivi di qualità, sicurezza alimentare ed ambientale, promuovendo l'utilizzo di metodi di produzione controllati, rispettosi della salute e dell'ambiente.

Per favorire la conoscenza di queste azioni e rafforzare la fiducia dei consumatori, le politiche regionali si completano con programmi di orientamento dei consumi ed educazione alimentare, rivolti ai cittadini

e alle scuole. La Legge Regionale 4 novembre 2002, n. 29 Norme per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva intende, quindi, stimolare e coordinare tali interventi, che prevedono anche la qualificazione della ristorazione collettiva come momento di educazione alimentare.

Con tale legge la Regione Emilia Romagna ha inteso, tra l'altro, dare un seguito alle disposizioni nazionali (art 59 della Legge n. 488/99) che già prevedeva l'introduzione nelle diete giornaliere di prodotti biologici, tipici e tradizionali. D'altronde il DPR n. 128 del 1999, successivamente modificato dal DPR n. 132 del 2000, prevede che, in materia di alimenti destinati ai bambini di età inferiore ai 3 anni, sia necessario prestare particolare attenzione all'assenza di sostanze nocive e che i prodotti non debbano contenere residui di singoli antiparassitari superiori a 0,01 mg/kg, caratteristiche queste, tipiche dei prodotti da agricoltura biologica.

Oltre all'Emilia Romagna altre Regioni si sono dotate di leggi che prevedono l'introduzione di prodotti di agricoltura biologica nella ristorazione collettiva come la Toscana, le Marche, la Basilicata, il Friuli e il Veneto.

SCOPI DELLA LEGGE REGIONALE 29/02

La legge regionale promuove l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare, nonché la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva.

In particolare, la legge favorisce:

- l'educazione al consumo consapevole, attraverso la comprensione delle relazioni esistenti tra sistemi produttivi, consumi alimentari e ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;
- l'adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali, attraverso la conoscenza e il consumo di prodotti alimentari ed agroalimentari ottenuti nel rispetto della salute e dell'ambiente o legati alla tradizione e alla cultura del territorio regionale;
- la diffusione d'informazioni sugli aspetti storici, culturali e antropologici legati alle produzioni alimentari e al loro territorio d'origine.

Particolarmente importanti sono gli articoli che prevedono l'introduzione, nelle mense pubbliche, di prodotti provenienti da agricoltura biologica.

ART 8 - QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI

DI RISTORAZIONE COLLETTIVA

- Comma 1 - La Regione favorisce il consumo di prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, integrate, nonché di prodotti tipici e tradizionali, riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, all'interno dei servizi di ristorazione collettiva.

ART 9 - FORNITURE E LORO AGGIUDICAZIONE

- Comma 2 - Le condizioni contrattuali relative agli appalti pubblici di servizi o forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva prevedono che i prodotti forniti per la preparazione dei pasti siano costituiti in misura

complessivamente non inferiore al 70% da prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, integrate e da prodotti tipici e tradizionali, riconosciuti ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, dando priorità a prodotti provenienti da coltivazioni biologiche ed a prodotti di cui si garantisca l'assenza di organismi geneticamente modificati.

- Comma 3 - Per i servizi di ristorazione collettiva dei nidi d'infanzia, delle scuole materne ed elementari, le condizioni contrattuali relative agli appalti di cui al comma 2 prevedono che i prodotti forniti per la preparazione dei pasti siano costituiti da prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, per tutte le tipologie merceologiche reperibili sul mercato.

L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 29/02

Con deliberazione di Consiglio regionale n. 502 del 23/09/03 è stato approvato il "Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare anni 2003-2005", nel quale sono previsti specifici interventi formativi e informativi nel settore delle mense collettive pubbliche.

In attuazione di tale programma è stato realizzato un servizio di supporto agli enti gestori di mense collettive per la predisposizione e gestione degli appalti dei servizi ristorativi e delle forniture dei prodotti da agricoltura biologica.

Si tratta di uno sportello informativo sulle produzioni regionali da agricoltura biologica in grado di fornire:

- dati e informazioni sui prodotti biologici, i capitoli di appalto, i menù adottati e i relativi aspetti normativi e legali;
- la fruibilità dell'elenco degli operatori con i relativi prodotti e la loro disponibilità, gestito e consultabile anche tramite Internet;
- informazioni sui prezzi alla produzione e all'ingrosso delle derrate biologiche, documentazione e indirizzi utili, verifica della effettiva disponibilità di mercato (ed eventuale "certificazione" di mancata disponibilità).

Tale servizio è gestito da ProBER (Associazione regionale dei Produttori Biologici, riconosciuta in base alla legge regionale 28/97) e si avvale di un indirizzo e-mail (sportellomensebio@prober.it) e un sito Internet specifico (www.sportellomensebio.it).